

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART.81 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

ART. 1 - FINALITA' -

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Seregno.
2. La disciplina in oggetto è strutturata, anche al fine di consentire qualora, nel corso degli anni, sopraggiungessero eventuali apposizioni di vincoli paesaggistici - ai sensi del D.Lgs. 42/200-, ad oggi assenti, l'attribuzione alla Commissione Paesaggio dell'idoneità - tramite idoneo riconoscimento regionale - per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art.80 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.

ART. 2 -ISTITUZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO -

1.E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Seregno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - così come modificato dall'art.12 della legge regionale n.38/2015 - , dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, delle disposizioni approvate con D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni dell'articolato del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 146 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art.4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139, relativamente alle competenze attribuite dall'art.80 della L.R. n.12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) pareri per le opere soggette all'art.32 della legge n.47/1985;
- c) giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale per gli interventi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, rappresentati dai progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dai progetti di opere pubbliche, anche se si collocano al di sotto della soglia di rilevanza determinata sulla base dei criteri approvati con D.G.R. n. VII/11045 del 8 novembre 2002;
- d) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. VIII/951 del 19 gennaio 2010, relativamente ai progetti che si collocano oltre la soglia di rilevanza determinata sulla base dei criteri approvati con D.G.R. n. VII/11045 del 8 novembre 2002;
- e) piani attuativi e loro varianti;
- f) piani urbanistici e paesaggistici generali e di dettaglio e loro varianti;
- g) pre - progetti, così come definiti dall'art.8 del Regolamento Edilizio Comunale vigente e con le funzioni precedentemente attribuite alla Commissione Edilizia;
- h) pareri in relazione ai gradi di intensità prescrittiva disciplinati dalla sezione III - "Disposizioni Preliminari e di carattere generale- art.1 "Gradi di intensità prescrittiva: prescrizioni obbligatorie, direttive, consigli, esempi" del Regolamento Edilizio vigente;
- i) in tutti i casi previsti dalle norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio;
- j) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;
- k) ogni qualvolta Dirigente dell'Area, e/o il responsabile del procedimento, ritenga opportuno un parere in merito alla compatibilità paesaggistica degli interventi proposti

anche nel caso in cui il giudizio di impatto paesaggistico sia stato dichiarato dal progettista inferiore alla soglia di rilevanza.

2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza degli interventi in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti vigenti, ai fini di una tutela complessiva del territorio.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO -

1. La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto da 5 membri, esterni all'ente ed aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale in conformità alle indicazioni contenute nella D.G.R. n.VIII/7977 del 6 agosto 2008 e D.G.R. VIII/8139 del 01.10.2008.

2. I membri della Commissione vengono individuati sulla base di idoneo avviso pubblico tramite acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle stesse.

3. I Componenti della Commissione devono essere scelti tra i candidati in possesso di diploma universitario o laurea e di abilitazione all'esercizio della professione in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici, culturali e del paesaggio, le scienze geologiche, naturali, agronomiche, geografiche ed ambientali e devono, altresì, ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate.

4. Il Presidente dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista.

5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

6. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, il Dirigente, il responsabile delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa.

ART. 4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA' -

1. L'atto di nomina dei membri della Commissione è effettuato dalla Giunta Comunale, sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda.

2. Con tale atto viene anche designato il Presidente e il Vicepresidente della Commissione, nonché viene individuata una lista di membri sostitutivi a cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

3. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto ai criteri regionali.

4. L'elenco dei membri prescelti e i relativi curricula dovranno essere pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Seregno.

5. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 ed in particolare la carica di componente della Commissione è incompatibile con:

- la carica di Consigliere comunale, ovvero di membro della Giunta Comunale,
- il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune e/o Enti, aziende o società da esso dipendenti.

6. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio.

7. I componenti della Commissione per il Paesaggio dovranno autocertificare l'assenza di cause esclusive per incompatibilità o inconferibilità per l'affidamento dell'incarico ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art.5 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI-

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della successiva Commissione.

2. La Commissione potrà operare, per le autorizzazioni paesaggistiche, a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004.

3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione o a sei sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico. La decadenza è resa efficace con idonea dichiarazione.

4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sostituzione attingendo dalla lista dei membri sostitutivi che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

Art 6 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO -

1. La Commissione è convocata dal Dirigente dell'Area competente o dal soggetto da lui delegato, tramite e.mail (PEC) all'indirizzo comunicato da ogni singolo componente, almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto in casi d'urgenza a tre giorni prima della seduta.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESI -

1. Per la validità delle sedute della Commissione occorre la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art.2 del presente regolamento a maggioranza dei componenti presenti.

3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi di interesse proprio, di società collegate, di parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso. Di tale astensione dovrà essere dato atto nel verbale della seduta.

4. I pareri della Commissione devono essere sempre espressi con adeguata motivazione.

5. Al momento della votazione, tutti i soggetti che non siano membri della Commissione devono allontanarsi dalla seduta, salvo il segretario verbalizzante.

6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 - L'ATTIVITA' DI SEGRETERIA -

1. Le funzioni di segreteria saranno garantite dal personale dell'Ente.

2. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi, i pareri espressi con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario.

ART. 9 - TERMINE PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE-

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano.

3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere e/o accogliere l'istanza di audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati e/o l'intervento di altri soggetti, il cui apporto possa reputarsi utile al lavoro della Commissione.

ART. 10- CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE -

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" come determinati con DGR n.7/11045 del 8 novembre 2002, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nel Piano di Governo del Territorio e altri atti di pianificazione e regolamentari dell'ente.

3. Nell'esame dei progetti la Commissione per il Paesaggio valuta:

- a) l'impatto estetico-visuale dell'intervento;
- b) il rapporto con il contesto e il suo inserimento ambientale;
- c) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti;

d) le modalità di attuazione delle "Disposizioni Preliminari e di carattere generale- art.1 "Gradi di intensità prescrittiva: prescrizioni obbligatorie, direttive, consigli, esempi" del Regolamento Edilizio vigente. Le attribuzioni ovviamente sono relative all'espressione del parere in ordine agli aspetti morfologici, tipologici, impatto estetico visuale, rapporto con il contesto, inserimento ambientale ...

4.La Commissione, in seduta plenaria, potrà determinare eventuali criteri da adottare ai fini della valutazione dei progetti.

5.I criteri sono approvati all'unanimità dai componenti della Commissione.

6.I criteri adottati dalla Commissione sono resi pubblici tramite pubblicazione all'albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente". Entro 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e/o proposte. Trascorso tale tempo la Commissione approva i criteri definitivi.

7.I criteri potranno essere rivisti ed aggiornati con le medesime modalità con cui sono determinati, adottati ed approvati.

ART. 11- INDENNITA'-

1.Ai sensi dell'art.183, comma 3, del D.Lgs 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, né il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art.12 – NORME TRANSITORIE-

1. Sino a piena operatività della Commissione per il Paesaggio rimane in essere la Commissione Edilizia integrata.

